



TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
SEZIONE LAVORO

Il Tribunale, nella persona del giudice designato dott.ssa Franca Molinari, all'udienza dell'08/03/2019 ha pronunciato la seguente

SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE

nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 1405/2018 R.G. promossa da:

TOVAGLIERI Angelo, rappresentato e difeso dall'Avv.GABARDINI
NICOLETTA

RICORRENTE

contro:

INPS , in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentato e difeso dall'Avv.PEREGO NADIA

RESISTENTE

CONCLUSIONI: come in atti

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorrente, con atto depositato in data 26.10.2018, chiede accertarsi il diritto al riconoscimento dell'assegno sociale dal Novembre 2016.

Si è costituito l'INPS eccependo l'assoluta infondatezza del ricorso.



Il ricorrente presentava domanda di assegno sociale all'INPS il 29/11/2016 (Doc. 1); a seguito dell'iniziale provvedimento di rigetto per carenza di documentazione (Doc. 2) l'odierno ricorrente integrava la domanda allegando l'accordo di divorzio del 24/2/2016, confermato il 24/5/2016 davanti all'ufficiale di Stato Civile del Comune di Busto Arsizio ove i coniugi dichiarano *“di non concordare tra di loro alcun patto di trasferimento patrimoniale”* (Doc. 3).

Inps accertava la titolarità in capo al coniuge del ricorrente di un rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato con il Comune di Milano instaurato in data 22/12/2015 e ancora in essere (Doc.4).

Di conseguenza, stante l'insussistenza dello stato di bisogno economico del richiedente nonché la mancata ricerca della propria fonte di reddito nell'ambito delle condizioni di separazione, l'Istituto respingeva la richiesta di corresponsione dell'assegno, vista la "mancanza del requisito reddituale".

La domanda di parte ricorrente è infondata.

L'art. 3 comma 6 della legge 335 del 1995, istitutivo dell'assegno sociale che si è succeduto alla pregressa prestazione della pensione sociale, dispone: *“Con effetto dal 1° gennaio 1996, in luogo della pensione sociale e delle relative maggiorazioni, ai cittadini italiani, residenti in Italia, che abbiano compiuto 65 anni e si trovino nelle condizioni reddituali di cui al presente comma è corrisposto un assegno di base non reversibile fino ad un ammontare annuo netto da imposta pari, per il 1996, a lire 6.240.000, denominato "assegno sociale". Se il soggetto*



possiede redditi propri l'assegno è attribuito in misura ridotta fino a concorrenza dell'importo predetto, se non coniugato, ovvero fino al doppio del predetto importo, se coniugato, ivi computando il reddito del coniuge comprensivo dell'eventuale assegno sociale di cui il medesimo sia titolare. I successivi incrementi del reddito oltre il limite massimo danno luogo alla sospensione dell'assegno sociale. Il reddito è costituito dall'ammontare dei redditi coniugali, conseguibili nell'anno solare di riferimento. L'assegno è erogato con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed è congruato, entro il mese di luglio dell'anno successivo, sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti. Alla formazione del reddito concorrono i redditi, al netto dell'impostazione fiscale e contributiva, di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, nonché gli assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile. Non si computano nel reddito i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, le anticipazioni sui trattamenti stessi, le competenze arretrate soggette a tassazione separata, nonché il proprio assegno e il reddito della casa di abitazione. Agli effetti del conferimento dell'assegno non concorre a formare reddito la pensione liquidata secondo il sistema contributivo ai sensi dell'articolo 1, comma 6, a carico di gestioni ed enti previdenziali pubblici e privati che gestiscono forme pensionistiche obbligatorie in misura corrispondente a un terzo della pensione medesima e comunque non oltre un terzo dell'assegno sociale.

7. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sono determinati le modalità e i termini di presentazione delle



domande al trattamento di cui al comma 6, gli obblighi di comunicazione dell'interessato circa le proprie condizioni familiari e reddituali, la misura della riduzione dell'assegno, fino ad un massimo del 50 per cento nel caso in cui l'interessato sia ricoverato in istituti o comunità con retta a carico di enti pubblici. Per quanto non diversamente disposto dal presente comma e dal comma 6 si applicano all'assegno sociale le disposizioni in materia di pensione sociale di cui alla legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni ed integrazioni”

Quella richiesta dal ricorrente è una prestazione di carattere assistenziale che prescinde del tutto dal pagamento dei contributi e spetta ai cittadini che si trovino in disagiate condizioni economiche.

Le prestazioni economiche erogate dall'Inps a tale titolo sono finanziate esclusivamente dallo Stato ai sensi dell'art. 37 L. n. 88/1989, attraverso la "*Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni pensionistiche*".

L'erogazione dell'assegno sociale è pertanto subordinata al possesso dei seguenti requisiti:

2. il superamento dei 65 anni;
3. la cittadinanza italiana e la residenza in Italia;
4. la non titolarità di redditi minimi (fissati ed aggiornati per legge - per l'anno 2007 era di euro 10.123,36, per il 2008 di euro 10.295,48 e per il 2009 di euro 10.635,30, ecc).



A parere di INPS elemento costitutivo del diritto alla prestazione assistenziale è la condizione di particolare indigenza così da rendere il soggetto meritevole di pesare sul bilancio della collettività. Ritene la scrivente di dover condividere la suddetta prospettazione.

Nella fattispecie di cui è causa i coniugi in sede di divorzio nel 2016 - anno di compimento del ricorrente dei 65 anni richiesti per il diritto all'assegno sociale - dichiaravano *“di non concordare tra di loro alcun patto di trasferimento patrimoniale”*.

Il ricorrente non si è attivato per la richiesta di un assegno di mantenimento benchè l'ex coniuge abbia un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con il Comune di Milano.

La prestazione in oggetto ha natura sussidiaria rispetto ad ogni altra forma di sostentamento.

Gli artt. 143 c.c. – *“Con il matrimonio il marito e la moglie acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri. Dal matrimonio deriva l'obbligo reciproco alla fedeltà, all'assistenza morale e materiale. Alla collaborazione nell'interesse della famiglia e alla coabitazione. Entrambi i coniugi sono tenuti, ciascuno in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale o casalingo, a contribuire ai bisogni della famiglia”* e 156 c.c. – *“Il giudice, pronunciando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri. L'entità di tale somministrazione è determinata in relazione alle circostanze e ai redditi*



dell'obbligato. Resta fermo l'obbligo di prestare gli alimenti di cui agli articoli 433 e seguenti” - indicano chiaramente che l’assegno di mantenimento rientra tra i doveri e i diritti inderogabili dei coniugi. Nel caso di specie, quindi, l’obbligo al mantenimento grava sul coniuge separato nei cui confronti avrebbe dovuto essere rivendicato il relativo diritto e non sulla collettività sic et simpliciter.

In mancanza di diligente attivazione nella dovuta sede giudiziaria e, ivi, eventuale conseguente accertamento dell’effettiva e totale incapacienza di uno o di entrambi i coniugi, non può l’Istituto previdenziale qui costituito sopperire con fondi pubblici.

Non risulta pertanto provata quella situazione di accertata incapacienza che, essa sola, potrebbe giustificare la scelta del ricorrente di non attivare gli strumenti messi a sua disposizione dall'ordinamento per ottenere la soddisfazione del suo credito nei confronti dell’ex coniuge. Alla soccombenza del ricorrente segue la condanna del medesimo al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in dispositivo, in favore della parte resistente.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento in favore dell’istituto convenuto delle spese di lite che si liquidano in complessivi euro 1.500 per compensi, oltre accessori.

Così deciso in data 08/03/2019.



Sentenza n. 98/2019 pubbl. il 08/03/2019

RG n. 1405/2018

Il Giudice del lavoro

dott.ssa Franca Molinari

